



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 3118/2009

Reg.Dec.

N. 1770-7514 Reg.Ric.

ANNO 2001

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 1770/2001 e 7514/2001 proposti
rispettivamente:

1) ric. n. 1770/2001 da Don COCCIOLO Pietro, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Nicola Massari e Giampaolo Cogo, con domicilio eletto presso
il secondo in Roma, l.go Messico, n. 7;

contro

- PANCOSTA Vittorio Italo e Aldo, costituitisi in giudizio, rappresentati e
difesi dall' avv.to Alessandra Cursi, con domicilio eletto in Roma C.so
Rinascimento, n. 11, presso lo studio dell' avv.to Barbara Cataldi;

- la Prefettura di Brindisi, Commissione Provinciale Vigilanza Locali
Pubblici, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall' Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- il Comune di San Pietro Vernotico e la Parrocchia San Giovanni Bosco,
non costituitisi i in giudizio;

- **n. 7514/2001** da PANCOSTA Aldo e Vittorio Italo, rappresentati e difesi
dall' avv.to Alessandra Cursi, con domicilio eletto in Roma C.so
Rinascimento, n. 11, presso lo studio dell' avv.to Barbara Cataldi;

contro

- il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il sig. COCCILOLO Pietro; il Comune di San Pietro Vernotico; la Parrocchia San Giovanni Bosco, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. 1[^], n. 3590/2000 del 16.11.2000, quanto al ricorso n. 1770/2001 “*in toto*” e quanto al ricorso n. 7514/2001 in parte “*de qua*”;

Visti ricorsi il ricorsi con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 marzo 2009 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l' avv.to Giammaria per delega dell' avv.to Cogo, l'avvocato dello Stato Fabio Tortora e l'avv. Caggiula per delega dell'avv. Corsi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

esposizione del fatto

1). Con la sentenza di estremo il T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. PANCOSTA

Vittorio Italo nella qualità di proprietario nel Comune di San Pietro Vernotico della sala cinematografica denominata “*Cinema Massimo*”, disponeva l’ annullamento del parere della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblici Spettacoli, di cui al verbale n. 19 del 12.05.1998, sulle condizioni di agibilità per l’ uso come sala cinematografica di locali della Parrocchia Don Bosco ubicati nel Comune medesimo.

Il T.A.R., in particolare, premessa la natura di collegio perfetto della predetta Commissione, riconosceva viziato il parere dalla stessa espresso per la mancata partecipazione al sopralluogo ed alla seduta valutativa del responsabile del servizio di igiene pubblica della locale U.S.L.

Il T.A.R. dichiarava inammissibile l’ impugnativa relativamente nota sindacale n. 11084 del 28.05.1998 ed al parere della medesima Commissione n. 19 del 16.04.1998, perché atti, rispettivamente, di comunicazione e di natura meramente interlocutoria. Respingeva, inoltre, il ricorso nella parte indirizzata avverso il D.P.C.M. 11.04.1997 che ha autorizzato ai sensi dell’ art. 12 bis, comma quarto, del D.P.C.M. 08.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, la realizzazione della sala cinematografica denominata “*Cine Teatro don Bosco*”.

Avverso detta sentenza ha proposto appello don COCCIOLO Pietro ed ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di prime cure – entrambe disattese dal T.A.R. -per essere stata l’ impugnativa indirizzata contro atti prodromici e preparatori, nonché per difetto di legittimazione attiva del sig. PANCOSTA Vittorio Italo.

Ha poi contrastato nel merito il “*decisum*” del T.A.R., sostenendo la completezza della Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblici in sede di sopralluogo effettuato il 16.04.1998.

Si sono costituiti in giudizio i sig.ri PANCOSTA Aldo e Vittorio Italo ed hanno contraddetto il sede di controricorso e di note conclusive i motivi di appello.

2). Avverso la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, n. 3590/2000 si sono altresì gravati i sig.ri PANCOSTA Aldo e Vittorio Italo con ricorso rubricato al n. 7514/2001.

Il sig.ri PANCOSTA hanno, in particolare, censurato la decisione nelle parti in cui ha disatteso le doglianze formulate avverso il D.P.C.M. 11.04.1997 - recante la destinazione a sala cinematografica di locali destinati ad oratorio - nei profili della violazione dell’ art. 10, n. 4, della legge n. 1213/1965, stante la preclusione per la parrocchia ad esercitare un’ attività di spettacolo di natura imprenditoriale; dell’ inesistenza di un valido atto di cessione di azienda cinematografica in favore del titolare della Parrocchia, nonché della mancata osservanza dei termini per la riutilizzazione dei locali del cinema.

In sede di note conclusive i sig.ri PANCOSTA hanno insistito nelle proprie tesi difensive.

In entrambi i ricorsi si è costituito in resistenza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

All’ udienza del 24 marzo 2009 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

motivi delle decisione

1). Va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe entrambi rivolti avverso ala medesima decisione del T.A.R. per la Puglia n. 3590/2000.

2). La Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali Pubblici Spettacoli ha rinnovato gli atti del procedimento preordinati al rilascio del parere di agibilità della sala cinematografica annessa alla parrocchia don Bosco nel Comune di S. Pietro Vernotico con la presenza anche del rappresentante della locale U.S.L., la cui mancata partecipazione alla operazioni della Commissione era stata sanzionata dal T.A.R. con l' annullamento della determinazione di cui al verbale n. 19 del 12.05.1998 per l' incompleta composizione dell' organo da considerarsi collegio perfetto.

L' Amministrazione non ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. n. 3590/2000, ma vi ha prestato acquiescenza e, come emerge dal contenuto della determinazione di cui al successivo verbale n. 83 del 14.12.2000, non ha espresso alcuna riserva di gravame avverso la decisione di annullamento dell' atto oggetto di rinnovazione e, tantomeno, ha condizionato la sua efficacia ad un eventuale esito positivo di un giudizio di secondo grado.

Il nuovo provvedimento n. 83/2000 sostituisce, quindi, a tutti gli effetti il precedente ormai espunto dal mondo giuridico ed ogni questione sull' agibilità della sala cinematografica si attesta sulla determinazione da ultimo adottata dalla Commissione Provinciale

Quanto precede introduce, quindi, un primo profilo di improcedibilità del ricorso rubricato al n. 1770/2001 per carenza di un interesse concreto ed attuale dell' appellante alla decisione in presenza della

nuova regolamentazione in via amministrativa della questione di cui si contende.

2.1). I motivi di appello sono, altresì, infondati nel merito.

2.2). Quanto alla rinnovata eccezione di inammissibilità del ricorso promosso in primo grado, perché rivolto avverso atto di natura prodromica e preparatorio, va osservato che la determinazione di cui al verbale n. 19 del 12.05.1998 conclude il sub procedimento di valutazione dell' idoneità tecnica del locale secondo quanto previsto dagli artt. 80 del t.u.l.p.s. n. 773/1930 e 141 del regolamento di esecuzione n. 635/1940 e, pertanto, si configura idoneo a spiegare immediati effetti lesivi, tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l' organo che deve rilasciare l' atto autorizzatorio (Sindaco) nell' esercizio dei poteri di polizia amministrativa a livello locale in base alla delega di cui all' art. 19, n. 9, del d.P.R. n. 616/1977.

In ogni caso il PANCOSTA si è gravato anche avverso tale ultimo provvedimento, così che sono stati portati alla cognizione del T.A.R. in una fattispecie unitaria anche gli ulteriori atti cui si collega l' utilizzazione dei locali come sala per pubblico spettacolo cinematografico.

2.3). In ordine all' eccepito difetto di legittimazione attiva all' impugnativa del sig. PANCOSTA Vittorio Italo risulta dagli atti del giudizio che questi con atto del 04.05.1998 aveva donato al figlio Aldo i locali sede del "Cinema Massimo" e che a favore di quest' ultimo venivano poi intestati in data 26.10.1998 e 03.11.1998 rispettivamente la licenza di agibilità dei locali per pubblico spettacolo e l' autorizzazione per le rappresentazioni cinematografiche.

Alla data di adozione della determinazione della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblici (12.04.1998) il sig. PANCOSTA era ancora titolare degli atti abilitativi alla gestione della sala cinematografica e ciò radica l'interesse a contrastare la domanda di annullamento di don COCCIOLO, idonea a pregiudicare il buon esito del procedimento volto al subentro del figlio nella gestione dei locali di cui aveva dismesso al proprietà

3). E' altresì infondato il motivo che investe la statuizione del T.A.R. che ha annullato la determinazione di cui al verbale n. 19 del 12.05.1998 per incompleta composizione della Commissione provinciale prevista dall'art. 141 del r.d. n. 635/1940.

Ancorché nel primo sopralluogo del 16.04.1998 la Commissione avesse operato nella completezza dei suoi componenti ed in tale sede imposto specifiche prescrizioni tecniche per il rilascio del definitivo parere di competenza, nella medesima composizione doveva compiere anche la successiva fase procedimentale di verifica del corretto adempimento alle prescrizioni imposte, che costituivano condizione per l'attestazione di agibilità e sicurezza dei locali. Ciò non è avvenuto, per l'assenza del rappresentanza della locale U.S.L., incorrendo nella violazione dell'art. 141, ultimo comma, del r.d. n. 635/1940 ove è stabilito che *“il parere della Commissione è dato per iscritto con l'intervento di tutti i componenti”*, previsione in base dalla quale il T.A.R. ha correttamente tratto la conclusione della natura di collegio perfetto del predetto organo tecnico.

4). Con il ricorso rubricato al n. 7541/2001 i sig.ri PANCOSTA Aldo e Vittorio Italo censurano la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha

respinto le doglianze formulate avverso il D.P.C.M. 11.04.1997 che, su istanza di Don Pietro COCCILOLO, ha autorizzato la realizzazione della sala cinematografica “*Cine Teatro Don Bosco*”.

Dette doglianze, rinnovate in sede, di appello avevano investito il predetto provvedimento nei profili:

a) della violazione dell’ art. 4, punto 10, della legge n. 1213/1965, perché doveva tenersi conto in sede di autorizzazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Spettacolo, dei limiti di programmazione per le sale gestite da comunità ecclesiali, tenuto conto degli scopi di formazione sociale, culturale e religiosa perseguiti da dette comunità;

b) dell’ inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 12 bis del D.P.C.M. 08.09.1994, per l’ autorizzazione al trasferimento in altro sito nel medesimo comune dell’ attività cinematografica,

Per quanto riguarda il motivo “*sub*” a) il T.A.R. ha correttamente rilevato che don COCCILOLO, sia in relazione all’ atto di trasferimento dell’ azienda commerciale denominata “*Galleria Edoardo*” avente oggetto attività cinematografica già gestita dalla sig.ra Rango Marisa, sia in sede di produzione della domanda di trasferimento e cambio di intestazione dell’ esercizio, aveva agito in proprio e non in rappresentanza della Comunità ecclesiale, con ogni conseguenza quanto agli effetti limitativi dell’ attività di programmazione derivanti dall’ art. 4, punto 10, della legge n. 1213/1965, invocato dall’ appellante.

Inoltre l’ autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Spettacolo, è intervenuta su domanda di trasferire in

diverso sito un esercizio abilitato all' ordinaria attività di pubblico spettacolo cinematografico e che, pertanto – una volta intervenuto il “*placet*” dell' Amministrazione - può proseguire la programmazione alle medesime condizioni consentite dall' originario titolo autorizzatorio.

Anche il motivo “*sub*” b) va disatteso.

Don Coccio, invero, non è subentrato nella proprietà dell' immobile in cui era ubicato l' esercizio cinematografico di cui era cessata l' attività, non essendo stato lo stesso incluso nell' atto con cui è avvenuto il trasferimento dell' attività aziendale.

In tale ipotesi il termine per la presentazione della domanda di trasferimento di sito è stato fissato in anni due dall' art. 12 bis del D.P.C.M. 08.09.1994 e, quanto alla decorrenza, a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. predetto per le sale inattive e non destinate ad altro uso. La domanda di trasferimento è stata presentata a don COCCIOLO il 24.06.1996 in corretta osservanza del predetto termine. Non è in discussione che la sala cinematografica denominata “*Galleria Edoardo*” sia rimasta inattiva fino alla proposizione della domanda, né possono configurarsi preclusive del trasferimento iniziative edilizie del proprietario dirette alla modifica di utilizzo dei locali non ascrivibili al titolare dell' azienda per l' esercizio dell' attività di pubblico spettacolo.

Per le considerazioni che precedono entrambi gli appelli vanno respinti.

Le reciprocità dei capi di soccombenza consente la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- respinge entrambi i ricorsi;
- compensa fra le parti spese ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2009, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo	Presidente
Rosanna De Nictolis	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere rel. ed est.

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere

Bruno Rosario Polito

Segretario

Giovanni Ceci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...21.05.2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria